

notizie dalla Provincia di Verona

bollettino informativo n. 1/2015

Albo delle Associazioni di interesse provinciale

Il Presidente della Provincia, con deliberazione numero 45 del 24 dicembre 2014, ha provveduto all'aggiornamento annuale dell'albo delle associazioni di interesse provinciale per l'anno 2015.

Le associazioni che hanno presentato domanda alla data del 30 novembre 2014, potranno verificare il loro inserimento nell'Albo visionando il portale www.provincia.vr.it alla voce "contributi, patrocini e concessioni spazi". Non sarà pertanto comunicato alle singole associazioni l'accoglimento della domanda di iscrizione, così da ridurre i costi dei relativi procedimenti.

Si coglie l'occasione per informare che la particolare e delicata situazione in cui versa la Provincia di Verona (così come le altre province italiane), a seguito delle recenti manovre di finanza pubblica, fa presagire che le somme da destinare a contributi saranno minime o nulle, salvo solo speciali forme che non gravino sulla gestione dell'Ente.

[Visiona l'Albo associazioni 2015](#)

Adesione e conferma associativa ai Comprensori Alpini

Il 31 marzo 2015 scade il termine per la presentazione delle nuove domande di adesione ai Comprensori alpini della provincia di Verona.

Le domande dovranno essere presentate su modello predisposto dalla Provincia ed inoltrate tramite il Presidente del Comprensorio alpino al quale si intende chiedere l'adesione.

Entro lo stesso termine dovrà essere confermata l'iscrizione al Comprensorio alpino del quale si era soci nella precedente stagione venatoria, a mezzo c/c postale o bancario come da disposizioni del relativo Comprensorio.

[Scarica i modelli](#)

Nuovo Catasto unico regionale degli impianti termici e dei rapporti di controllo di efficienza energetica (C.I.R.C.E.)

Dal 2 gennaio 2015 per la registrazione dei libretti di impianto, per il loro aggiornamento nonché per la trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica deve essere utilizzato esclusivamente l'applicativo C.I.R.C.E. Le modalità operative sono consultabili nell'apposita pagina del sito Internet della Regione.

Con [DGRV 23 dicembre 2014, n. 2569](#), la Regione ha istituito il nuovo catasto unico regionale per la registrazione ed aggiornamento telematico dei libretti di impianto e dei rapporti di efficienza energetica (C.I.R.C.E).

Si ricorda che, entro l'anno 2015, per ciascun impianto soggetto all'obbligo del controllo periodico dell'efficienza energetica, deve essere registrato nel sistema telematico C.I.R.C.E. almeno un rapporto di controllo tra quelli più recenti emessi.

La trasmissione successiva all'anno 2015 deve avvenire secondo la periodicità stabilita dalle disposizioni vigenti.

Si ricorda, inoltre, che l'operatore incaricato dell'installazione o manutenzione dell'impianto, qualora riscontri, in occasione dell'attività di manutenzione periodica, condizioni carenti di sicurezza tali da prefigurare un pericolo per le persone, gli animali domestici ed i beni e tali da richiedere la messa fuori servizio degli apparecchi non sicuri, deve diffidare il responsabile dell'impianto dall'utilizzo e informare tempestivamente, a mezzo posta elettronica certificata, il Sindaco del Comune ove è installato l'impianto stesso.

Pertanto, si comunica che la Provincia non può più ricevere o ritirare rapporti di controllo sugli impianti.

[Vai alla pagina del sito della Regione Veneto](#)

Ordinanza in merito a manutenzione/potatura siepi ed alberature lungo le strade provinciali

Con ordinanza n. 462 del 25 novembre 2014 viene ordinato ai proprietari di fondi confinanti con le strade provinciali di provvedere a mantenere le siepi, le piantagioni e le aree boscate di proprietà in modo da non restringere o danneggiare le strade, tagliando i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, che sovrastano la sede viaria e nascondono la segnaletica o che ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria, nonché rispettare le distanze per la messa a dimora delle alberature, come previsto dal Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992 - art. 16 e D.P.R. n. 495/1992 – art. 26 commi 6;7;8). In particolare presso curve ed incroci stradali di proprietà, l'obbligo si estende alle alberature di proprietà piantate o spontaneamente cresciute, che si trovino a rischio di ribaltamento e che potrebbero invadere la sede stradale.

[Scarica l'ordinanza](#)



Ufficio relazioni con il pubblico - via delle Franceschine, 10 - 37122 Verona
telefono 0459288605 fax 0459288763

urp@provincia.vr.it www.provincia.vr.it provincia.verona@cert.ip-veneto.net

orario al pubblico: da lunedì a venerdì 9.00 – 13.00; lunedì e giovedì 15.30 – 17.00

Disciplina della circolazione lungo le strade provinciali per il periodo invernale 2014-2015

Si ricorda che dal 15 novembre 2014 al 15 aprile 2015, con ordinanza n. 419 del 8 ottobre 2014, è disposto l'obbligo per tutti i veicoli a motore che transitano lungo le strade provinciali ricadenti nel territorio di tutti i Comuni veronesi, di essere muniti di pneumatici invernali oppure di avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

Nel periodo di vigenza dell'obbligo, i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

[Scarica l'ordinanza](#)

Servizio "VerifichePA"

"VerifichePA" è un servizio dedicato alle pubbliche Amministrazioni con l'idea di fornire una base informativa completa e su base regionale che risponda all'esigenza di identificare rapidamente lavoratori, aziende e studenti di pertinenza dei sistemi ARS (Anagrafe Regionale degli Studenti - già AROF) e SILL (Sistema Informativo del Lavoro locale).

VerifichePA è suddiviso in due sottoservizi: registro disoccupazioni e mobilità, destinati a tutte le pubbliche amministrazioni senza distinzioni e organico lavoratori per azienda e studenti frequentanti della Regione Veneto, destinato alle sole Forze dell'Ordine.

[Vai alla pagina dedicata al servizio di Veneto Lavoro.](#)

accesso e trasparenza

Diritto di accesso in materia edilizia: non opponibile la riservatezza

TAR Marche-Ancona, sez. I, sentenza 07.11.2014 n. 923

La questione trattata dalla pronuncia in esame riguarda il regime di pubblicità a cui sono sottoposti i titoli abilitativi alla realizzazione di interventi edilizi: regime che, come si vedrà, non prevede neppure la possibilità, per eventuali controinteressati, di rivendicare pretese in ordine alla supposta riservatezza dei dati ricavabili dai predetti titoli edilizi.

Nel caso di specie era avvenuto che un soggetto che aveva partecipato ad una lottizzazione - il quale già aveva proposto azione risarcitoria nei confronti dell'amministrazione comunale e di altro lottizzante per violazione della convenzione stipulata - aveva avanzato nei confronti dell'amministrazione domanda di accesso agli atti in relazione ai titoli abilitativi agli interventi realizzati da parte del confinante.



Ufficio relazioni con il pubblico - via delle Franceschine, 10 - 37122 Verona
telefono 0459288605 fax 0459288763

urp@provincia.vr.it www.provincia.vr.it provincia.verona@cert.ip-veneto.net

orario al pubblico: da lunedì a venerdì 9.00 – 13.00; lunedì e giovedì 15.30 – 17.00

L'amministrazione aveva interpellato i controinteressati e, acquisite le loro osservazioni, aveva ommesso di concludere il procedimento.

L'istante aveva dunque proposto ricorso giurisdizionale, evidenziando come dell'avvenuto rilascio di un titolo edilizio deve essere dato avviso all'albo pretorio e che, dunque, chiunque ha facoltà di accedere agli atti del procedimento, visionando sia gli atti amministrativi che gli elaborati progettuali.

Il TAR, nell'affrontare la questione, ha pienamente accolto la tesi del ricorrente.

Nella pronuncia si evidenzia infatti come fin dalla previsione di cui all'art. 31 della L. n. 1150/1942, come modificato dalla c.d. legge ponte n. 765/1967, l'ordinamento prevede un regime di pubblicità molto più esteso di quello contemplato dalla L. n. 241/1990.

Afferma infatti la pronuncia che "l'art. 20, comma 6, del T.U. n. 380/2001, nella parte in cui stabilisce che dell'avvenuto rilascio di un titolo edilizio va dato avviso all'albo pretorio (...) non può che essere interpretato nel senso che tale onere di pubblicazione è funzionale a consentire a qualsiasi soggetto interessato di visionare gli atti del procedimento, in ragione di quel controllo "diffuso" sull'attività edilizia che il legislatore ha inteso garantire".

Dopo aver così risolto la questione, il giudice è comunque andato oltre, evidenziando come nel caso di specie il ricorrente fosse comunque titolare del diritto di accesso alla documentazione anche in forza delle previsioni (più restrittive) di cui agli artt. 22 e ss. della L. 241/1990.

Esso, in qualità di proprietario di un lotto di terreno confinante con quelli di proprietà della ditta controinteressata aveva infatti interesse a verificare se dagli interventi realizzati fosse derivato un danno nei suoi confronti.

In conclusione, dunque, il Collegio ha ritenuto insussistente qualsiasi esigenza di riservatezza in capo ai controinteressati, e, per opposto, pienamente integrati tutti i presupposti per il sorgere del diritto di accedere alla documentazione amministrativa.



Ufficio relazioni con il pubblico - via delle Franceschine, 10 - 37122 Verona
telefono 0459288605 fax 0459288763

urp@provincia.vr.it www.provincia.vr.it provincia.verona@cert.ip-veneto.net

orario al pubblico: da lunedì a venerdì 9.00 – 13.00; lunedì e giovedì 15.30 – 17.00